

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle autovetture per i danni causati a terzi dalla circolazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. Il veicolo è considerato in circolazione anche quando è parcheggiato in una pubblica via
- ✓ i danni causati ai trasportati
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati all'allievo purché in presenza di istruttore abilitato
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con o senza il conducente
- ✓ La copertura vale inoltre anche durante la circolazione del veicolo in aree private
- ✓ La copertura vale inoltre anche durante il traino di carrelli non targati.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

In aggiunta alla garanzia r.c. auto obbligatoria è possibile acquistare:

Garanzie a tutela della circolazione:

Garanzia Complementare RCA New/Gold

Garanzie a tutela del veicolo assicurato:

Incendio
Furto
Cristalli
Atti Vandalici
Fenomeni Naturali
Collisione
Collisione con animali selvatici
Collisione con veicoli non assicurati
Maxicasco
Pacchetto Elite

Garanzie a tutela dell'assicurato:

Tutela Legale

Garanzie di assistenza:

Assistenza



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose



Ci sono limiti di copertura?

- ! La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! conducente non abilitato alla guida
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
- ! conducente minore di 26 anni in caso di opzione "rivalsa per guidatori di età inferiore a 26 anni compiuti
- ! conducente diverso dal conducente indicato in polizza in caso di opzione "Guida Esclusiva"



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato (ad esempio cambio di residenza, cambio di proprietà, rottamazione/vendita/esportazione del veicolo, modifica dell'alimentazione, subentro di un comproprietario).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare N.T. intestati all'impresa o all'intermediario, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il premio della polizza RCA è comprensivo di imposte e del contributo al servizio sanitario nazionale. L'aliquota delle imposte può variare in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dal giorno ed ora di pagamento del premio salvo che la polizza stabilisca una data successiva. In tal caso la copertura decorre dalle ore 24 di tale data.

Il contratto auto è sempre di durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione e può prevedere frazionamenti della rata di premio, salvo che non sia una polizza di durata temporanea.

La copertura finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale o della rata di premio. Per le polizze temporanee la copertura finisce alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

La polizza RCA è senza tacito rinnovo, pertanto alla scadenza annuale di polizza non occorre dare alcuna disdetta. La copertura in ogni caso è estesa per i 15 giorni successivi o fino a che non decorre una nuova copertura.

Prima della scadenza annuale pattuita il contratto può essere annullato in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.